Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica

Fornitura di componenti closed-source (motore BPM e Portale Web) e servizi connessi ai software forniti e ai software DocER e TessERe concessi in riuso dal Comune di Monza.

PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020
PROGETTO PA1.1.1.b - PIATTAFORMA ICT "Edilizia e Catasto"
PON METRO 2014-2020

CUP: D71H17000020007
CIG: 74138262C2

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 Premesse, Definizioni e Allegati

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 2.

2. Al fine di delineare l'oggetto della fornitura appare opportuno fare delle premesse.

   Nell'ambito del **"Piano Operativo PON Metro Città di Palermo 2014 -2020"** e del relativo progetto predisposto dal Comune di Palermo, la SISPI S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, sta predisponendo gli ambienti tecnologici ed applicativi per la realizzazione dei servizi esposti nel progetto. Il progetto PON Metro prevede la realizzazione di sette piattaforme applicative basate su un'infrastruttura cloud, con modalità IaaS, PaaS e SaaS, erogata dal CED della SISPI e resa disponibile ai comuni della cintura metropolitana di Palermo.

   I contenuti delle sette piattaforme applicative e le caratteristiche della piattaforma tecnologica cloud sono specificati nei documenti progettuali del PON Metro, i quali, attraverso un processo di continua evoluzione, definiscono anche le caratteristiche di adattamento alle esigenze specifiche della cintura metropolitana di Palermo.

   La SISPI ha avviato una ricognizione presso le pubbliche amministrazioni locali, i cataloghi di software a riuso e le soluzioni di mercato per costruire una strategia di approccio per la realizzazione dei servizi PON Metro.

   I risultati della ricognizione hanno pertanto portato a scartare l'idea di una soluzione monolitica per il software applicativo del progetto PON Metro, per l'assenza di soluzioni già disponibili adeguate (siano esse a riuso, open source o proprietarie) ed il costo eccessivo, sia in termini economici che di risorse disponibili, dello sviluppo integrale ad hoc. La strategia di realizzazione è invece quella di una "combinazione" di software a riuso, proprietario a licenza, e sviluppato/modificato ad hoc, nel quadro di una soluzione di **System Integration** progettata e coordinata dalla Sispi, con la collaborazione di risorse esterne.

   La strategia di realizzazione del progetto per "combinazione" prevede di utilizzare i software a riuso come "semilavorati" da integrare, insieme a componenti di mercato ed a software sviluppato ad hoc, in un sistema coerente e completo mediante un'operazione di System Integration coordinata dalla SISPI;

   La Sispi S.p.A. ha predisposto uno "**Studio di Fattibilità per la Strategia di Realizzazione**" dei servizi esposti nel progetto. Lo studio di fattibilità ha individuato una soluzione di *System Integration* che integra componenti software applicative a riuso, componenti di *middleware* applicativo *closed-source* e servizi di sviluppo software per le personalizzazioni e le connessioni. **La progettazione della *System Integration*, il suo coordinamento, la conduzione operativa nonché il coordinamento dei fornitori e la guida delle relative scelte è interamente a carico della Sispi, la quale non delega all'esterno alcuna scelta di tipo progettuale.**

   Nell'ambito di tale strategia, la Sispi ha richiesto di acquisire in riuso il software il software a riuso **DocER** e **TessERe**, messo a disposizione dal Comune di Monza, con funzioni rispettivamente di *framework* per la gestione documentale e di *back-office web based* per la gestione dei procedimenti. La soluzione completa del Comune di Monza prevede anche una o più componenti di *middleware* applicativo *closed-source*, che svolgono il ruolo di motore BPM (*Business Process Model*), basato sullo standard

BPMN (*Business Process Model and Notation*) con funzionalità di concertazione nell'interazione tra persone e risorse, di Designer di processi e di **Portale Web** per la gestione delle istanze dei procedimenti.

A seguito dell'acquisizione del citato software in riuso, si è reso necessario pertanto espletare la presente procedura per l'acquisizione delle componenti *closed-source,* aderenti a specifici standard (**BPMN v2.0**) e perfettamente integrate con il software a riuso del Comune di Monza, e dei relativi servizi di installazione, configurazione, personalizzazione dei procedimenti a riuso e formazione del personale Sispi sull'utilizzo, sull'installazione, sulla configurazione e sulla personalizzazione dei software forniti e all'uso degli strumenti di disegno dei procedimenti.

3. La fornitura oggetto del presente capitolato è effettuata nell'ambito del **PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - PROGETTO PA1.1.1.b - Piattaforma ICT "Edilizia e Catasto" PON METRO 2014-2020 – CUP D71H17000020007**;
4. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato di seguito indicato:

Sispi – la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., con sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura;

Fornitore - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;

Parti - la Sispi e il Fornitore;

Fornitura – fornitura di un motore BPM e di un portale web per la gestione dei procedimenti amministrativi per i cittadini e le imprese con relativi servizi di manutenzione per 36 mesi e dei servizi di installazione, configurazione, personalizzazione e formazione connessi ai software forniti e ai software **DocER** e **TessERe,** concessi in riuso dal Comune di Monza, oggetto di affidamento come specificato al successivo art. 2;

Responsabile del Procedimento – **RUP** il soggetto formalmente nominato dalla Sispi quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;

Specifiche tecniche, di seguito ST – il documento, predisposto dalla Sispi, contenente le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti per la fornitura delle componenti closed-source (Motore BPM e Portale Web) e dei servizi connessi ai software forniti e ai software DocER e TessERe, concessi in riuso;

Componenti closed-source – software proprietario a licenza in particolare un motore BPM (Business Process Model), aderente allo standard BPMN (Business Process Model and Notation) versione 2.0 o superiore e un Portale Web, oggetto della fornitura secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche;

Riuso - l'istituto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che consente alle Pubbliche Amministrazioni e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di acquisire programmi informatici o parti di essi la cui titolarità compete ad un'altra P.A.;

Offerta economica - i documenti presentati dal Fornitore in sede di gara contenenti l'offerta economica complessiva e il dettaglio dell'offerta economica per prezzi unitari

di ciascuna delle componenti indicate nelle Specifiche Tecniche e l'indicazione del periodo di validità dell'offerta medesima;

Lettera d'Ordine - il documento formalizzato dalla Sispi divenuta efficace l'aggiudicazione, costituente - controfirmato per accettazione dal Fornitore – il contratto, che riporta in evidenza il numero d'ordine, il codice CIG e il CUP relativi alla procedura;

Referente della Fornitura - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della Sispi incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura oggetto del presente CS e dei relativi allegati;

Periodo di Vigenza Contrattuale – intervallo di tempo compreso tra la data di accettazione della Lettera d'Ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto;

5. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
   a) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
   b) le Specifiche Tecniche (ST);
   c) la Lettera d'ordine;
   d) l'Offerta economica;
   e) l'eventuale DUVRI o Informativa ex art. 26 D.Lgs. 81/08;
   f) il Patto d'Integrità.

Art.2 Oggetto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura qui di seguito descritta:
   a) la fornitura di n. 1 (una) licenza d'uso a numero di utenti e tempo illimitati, relativa ad un **motore BPM**, come descritto nelle Specifiche tecniche, che si integri con il software TessERe, acquisito in riuso dal Comune di Monza, con relativo servizio di manutenzione per 36 mesi;
   b) la fornitura di n. 1 (una) licenza d'uso a numero di utenti e tempo illimitati, relativa ad un **portale web** per la gestione dei procedimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, come descritto nelle Specifiche Tecniche, con relativo servizio di manutenzione per 36 mesi;
   c) l'installazione e la configurazione dei software di cui alle precedenti lettere a) e b) e dei software DocER e TessERe concessi in riuso dal Comune di Monza, come descritte nelle ST, negli ambienti informatici che verranno resi disponibili dalla stessa SISPI per il Comune di Palermo;
   d) la personalizzazione dei procedimenti amministrativi già disponibili sui software forniti di cui alle precedenti lettere a) e b) e sui software DocER e TessERe, concessi in riuso dal Comune di Monza, come descritta nelle Specifiche Tecniche, per il Comune di Palermo e per 8 (otto) comuni della cintura metropolitana di Palermo, attività stimate in 50 giornate/persona;
   e) la formazione del personale della Sispi sull'utilizzo, sull'installazione, sulla configurazione e sulla personalizzazione dei software forniti di cui alle precedenti lettere a) e b) e relativi all'uso degli strumenti di disegno dei

procedimenti amministrativi, secondo un programma le cui tematiche verranno concordate successivamente, erogata presso la sede della Sispi in aula articolata in 10 (dieci) giornate – eventualmente anche non consecutive – di durata unitaria non inferiore a 6 (sei) ore, come descritta nelle ST;

f) l'avvio e la configurazione al sistema di gestione documentale in modalità multi-ente per 8 (otto) comuni della cintura metropolitana di Palermo da realizzarsi nel periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 1 comma 4 del presente CS, come descritti nelle ST;

2. I software forniti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere corredati della relativa documentazione tecnica – ivi inclusi i manuali d'uso ed eventuali ulteriori documenti tecnici e/o operativi – idonei ad assicurare il corretto utilizzo dei software medesimi ed a permettere al personale tecnico della SISPI di operare agevolmente sugli stessi anche a fini gestionali.
3. La titolarità delle licenza d'uso di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) comprende anche le nuove release e le nuove versioni dei software forniti eventualmente rilasciate dalla casa produttrice dei software durante il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 3 Durata

1. La durata del presente rapporto contrattuale sarà di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di accettazione della Lettera d'Ordine fermo restando che il Periodo di Vigenza contrattuale definito all'art. 1 c. 4 del presente CS terminerà con il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 4 Integrazione o diminuzione della fornitura

1. La SISPI si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'integrazione o la diminuzione, nel periodo di vigenza contrattuale, della fornitura, fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto di cui alla Offerta economica del Fornitore.

Art. 5 Referenti della fornitura

1. In relazione all'oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera d'ordine.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera d'ordine.

Art. 6 Modalità e tempistica di esecuzione della fornitura

1. La consegna dei software di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni solari dalla data della Lettera d'ordine.
2. La consegna dovrà essere effettuata nei locali in cui ha sede la SISPI in giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 15.30, salvo diversa indicazione scritta della SISPI.
3. I servizi di installazione e configurazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dovranno essere svolti presso la sede Sispi secondo le modalità descritte nelle Specifiche Tecniche e nel rispetto della tempistica concordata tra i Referenti della Fornitura entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna.
4. I servizi di personalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) dovranno essere svolti presso la sede Sispi secondo le modalità operative e nel rispetto della tempistica concordata tra i Referenti della Fornitura.
5. La formazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) dovrà essere completata entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di avvenuta installazione e configurazione.
6. La formazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) dovrà essere erogata presso l'Aula Formazione disponibile nella sede della SISPI, secondo le modalità operative e nel rispetto della tempistica concordate tra i Referenti della Fornitura. A scopo meramente informativo, si precisa che l'Aula Formazione della SISPI è attrezzata con strumenti informatici e dispositivi di ausilio alle attività didattiche, tali da permettere una frequenza attiva e proficua a 12 (dodici) discenti contemporanei.
7. I servizi di avvio e configurazione al sistema di gestione documentale in modalità multi-ente per 8 (otto) comuni della cintura metropolitana di Palermo di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) dovranno essere attivati su richiesta del Referente Sispi e dovranno essere svolti presso la sede Sispi secondo le indicazioni e le modalità operative di Sispi, nel rispetto della tempistica concordata tra i Referenti della Fornitura e da realizzarsi nel periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 1 comma 4 del presente CS;
8. I servizi di personalizzazione per 8 (otto) comuni della cintura metropolitana di Palermo di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) dovranno essere attivati su richiesta del Referente Sispi e dovranno essere svolti presso la sede Sispi secondo le modalità operative e nel rispetto della tempistica concordata tra i Referenti della Fornitura.
9. L'avvenuta consegna dei software forniti di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b), il completamento delle attività di installazione, configurazione, avvio e configurazione al sistema documentale, personalizzazione nonché la conclusione delle attività formative di cui ai precedenti commi verranno attestate da apposite comunicazioni del Fornitore alla SISPI. A tali comunicazioni dovranno essere allegati (in originale o copia cartacea conforme ai sensi del DPR 445/200) i documenti di supporto attinenti l'oggetto delle singole comunicazioni – quali, a titolo non esaustivo, i documenti di trasporto, i rapporti tecnici degli interventi per l'installazione e la configurazione effettuati presso la sede della SISPI, i rapporti tecnici degli avvii e configurazioni di nuovi enti al sistema di gestione documentale e le relazioni inerenti alle sessioni formative – debitamente sottoscritti da incaricati del Fornitore e controfirmati da incaricati della SISPI, a conferma della regolare esecuzione delle attività relative. Tutte le comunicazioni del fornitore relativi alla fornitura oggetto della presente procedura dovranno riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG nonché il CUP ed il riferimento per esteso al Progetto PON METRO 2014 – 2020 come indicato al comma 3 dell'art. 1 del presente CS.
10. Le date delle comunicazioni di cui al precedente comma 9 saranno vincolanti ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste all'art. 12 per ritardo nella consegna e/o nel completamento delle attività di installazione, configurazione, avvio e

configurazione di un nuovo ente al sistema di gestione documentale, personalizzazione e/o nella conclusione delle attività formative inerenti ai software forniti.

11. Il Fornitore prende atto che i termini di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo e di quelli concordati trai i referenti della fornitura saranno da considerarsi essenziali e perentori ai sensi dell'art. 1457 c.c..
12. Qualora la SISPI, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di consentire il puntuale svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 1-8, il Fornitore provvederà a sospendere le stesse, a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la SISPI e senza maggiorazione del corrispettivo, fino alle nuove date che saranno comunicate dalla SISPI, facendosi altresì carico di custodire e/o conservare adeguatamente i software oggetto della fornitura durante tali periodi. Ciascuna delle nuove date non eccederà comunque i 30 (trenta) giorni solari da quella prevista contrattualmente o, nel caso della consegna, da quella inizialmente comunicata dal Fornitore.
13. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 11, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del Fornitore.
14. La Sispi si propone di avviare e configurare al sistema di gestione documentale otto comuni della cintura metropolitana di Palermo nel periodo di vigenza contrattuale ma nell'ipotesi in cui la totalità degli avvii previsti non sia realizzabile, la Sispi si riserva la facoltà di poter utilizzare l'importo residuo del valore offerto dal fornitore nel Dettaglio Offerta economica relativo al servizio al punto F) per richiedere quantità superiori di giornate per il servizio di personalizzazione dei procedimenti amministrativi di cui al punto D) del Dettaglio Offerta economica.

Art. 7 Cessione e subappalto

1. Qualora il Fornitore si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui all'art. 2 del presente CS, sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.
3. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 13, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
6. E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 8 Servizio di manutenzione software

1. Il Fornitore si impegna a garantire il software fornito (Motore BPM e Portale Web) nell'ambito della Fornitura oggetto del presente Capitolato per la durata di mesi 36 (trentasei) a partire dal giorno successivo alla data di verifica della funzionalità di cui al successivo art. 9 del presente CS.
2. Il servizio di manutenzione software dovrà essere prestato anche in modalità remota dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dal referente della SISPI al Referente della Fornitura, che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice identificativo univoco.
3. Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento per la risoluzione del malfunzionamento entro un giorno lavorativo dalla richiesta di cui al precedente comma 2, comunicando la data e l'orario previsti per l'intervento medesimo.
4. In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e così come previsto al successivo art. 19.

Art. 9 Verifica della funzionalità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di completamento e messa in esercizio dei software installati e di ogni singolo servizio, la SISPI provvederà alla verifica della funzionalità.
2. La verifica della funzionalità verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi, che sarà trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa con la dovuta tempestività.
3. In caso di esito positivo della verifica della funzionalità, la fornitura si intenderà completata positivamente ed il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 11.
4. In caso di esito negativo della verifica della funzionalità:
   - il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
   - la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente CS, a decorrere dalla data del verbale di verifica della funzionalità negativo fino alla data della nuova verifica.
5. Alla nuova verifica si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.
6. In caso di esito positivo della nuova verifica, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati e la data in cui la nuova verifica di funzionalità abbia dato esito positivo.
7. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di funzionalità, la SISPI potrà risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 13.

8. Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza del servizio di manutenzione del software di cui all'art. 8 del presente CS, si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di verifica della funzionalità positivo.

Art. 10 Corrispettivo

1. La SISPI riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 2 del presente CS, l'importo complessivo indicato nella Lettera d'Ordine, che fa parte integrante del presente Capitolato.
2. Il corrispettivo di cui sopra si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 e dunque i prezzi unitari di cui alla Offerta Economica di cui all'art. 1 c. 4 del presente CS rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza contrattuale, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 12. Pertanto il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del presente rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.

Art. 11 Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al comma 1 dell'art. 10, il Fornitore emetterà fatture posticipate alla data dei verbali di verifica della funzionalità positiva di cui all'art. 9 commi 1 e 2.
2. Il pagamento delle fatture sarà eseguito a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti al Fornitore. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG nonché il **CUP** ed **il riferimento per esteso al Progetto PON METRO 2014 – 2020 come indicato al comma 3 dell'art. 1 del presente CS**.
3. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco Ufficio assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all'indicazione dello **Split Payment** (Regime della Scissione dei Pagamenti). In assenza delle suddette informazioni la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
4. Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.
5. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
7. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da Esso corrisposti al subappaltatore, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
8. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e di quanto previsto all'art. 105 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, degli obblighi retributivi e contributivi sui redditi di lavoro dipendente in capo al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 12 Penali e sanzioni

1. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nei documenti che regolano la Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale delle mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione descritta nel presente capitolato, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CS e concordati tra i Referenti della fornitura e per ogni altra mancata prestazione, ritardo o negligenza rilevata sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 13.
3. Il Fornitore dovrà comunque provvedere al completamento dell'attività e/o della fornitura oggetto di inadempienza entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla contestazione salvo differente accordo con Sispi e fermo restando i termini di cui all'art. 6 del presente CS. Decorso tale termine sarà facoltà di Sispi provvedere al completamento della fornitura e/o dell'attività, addebitandone i costi al Fornitore inadempiente, ricorrendo eventualmente anche ad altro fornitore.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 13 Garanzia definitiva

1. Per la stipula del contratto il fornitore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.
2. All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 *"deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante"*.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, "*le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze*".
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 14 Assicurazioni

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera d'ordine e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 15 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 16 Rispetto del D.Lgs. 196/03.

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (c.d. Codice privacy).
2. Il Fornitore si impegna a far rispettare al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
3. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare dal personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.
4. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 17 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10.

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, disponibile sul sito web istituzionale, che il Fornitore stesso dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'osservanza del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..

Art. 18 Adempimenti ex art. 26 D. Lgs. 81/2008.

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al succitato personale tali norme.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
4. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:
    a) a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
    b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
6. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5, eventualmente elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento che costituirà parte integrante e sostanziale del presente Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla Sispi al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.
7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 19 Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale.

1. La Sispi risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione della stessa e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. D.Lgs. 50/2016 e ad essa conseguirà l'incameramento della garanzia ai sensi dell'art. 13, rimanendo salvo il risarcimento

dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e la Fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.

3. Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 13, le ipotesi di inadempimento di cui ai precedenti art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 21, e art. 25.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D.Lgs. 159/2011, Sispi potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
6. La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.
7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.
8. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.
9. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
11. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà

revocato e la Sispi provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.

12. Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa alla Fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 20 Responsabilità in caso di avvalimento.

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 21 Osservanza di leggi e decreti.

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
2. Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
3. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 22 Proprietà.

1. Tutte le licenze software fornite di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) dovranno essere ad uso perpetuo e senza alcun vincolo sul numero di server, processi, utenti, documenti od altri parametri.
2. Le componenti del sistema non soggette a licenza (componenti software sviluppate ad hoc, configurazioni, basi dati, loro contenuto informativo, basi di conoscenza, manualistica, ecc.), al termine del contratto, resteranno di proprietà, anche intellettuale, della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante non dovrà essere vincolato al rinnovo dei contratti di manutenzione ed il codice sorgente di tutto il software installato dovrà essere messo a disposizione per garantire alla Stazione Appaltante la continuità operativa nel caso in cui, per qualunque motivo, non possano più essere garantiti dal fornitore i servizi di manutenzione del software fornito.

Art. 23 Brevetti industriali e diritti d'autore.

1. Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di programmi informatici, brevetti, dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 2.
2. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 24 Oneri fiscali e spese contrattuali.

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai sui allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 25 Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.
2. La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 12, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 19.

Art. 26 Personale impiegato nell'esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con personale specializzato che, pur dovendo svolgere le attività inerenti alla Fornitura in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione e in totale autonomia organizzativa ed operativa.
2. Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, etc.) da parte del personale di cui al precedente comma 1, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Al personale di cui al precedente comma 1 sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI, nel rispetto delle procedure di sicurezza ivi in vigore nonché di

quanto previsto dalla stessa SISPI e dalla normativa vigente in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

Art. 27 Domicilio e foro competente

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Fornitore dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, sarà competente il Foro di Palermo.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.